



Ministero dell'istruzione dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Statale "Giovanni PALATUCCI"
Via Piantito, 72 84022 CAMPAGNA (SA) Tel. e Fax 0828 241260
E mail: saic84100n@istruzione.it - saic84100n@pec.istruzione.it - Cod. Fis.: 91027330652 -
Cod. Mecc.: SAIC84100N - CUF: UF1GUW

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020.

Obiettivo specifico - 10.8 - Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi - Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave.

Codice identificativo progetto **10.8.1.A3-FESR PON-CA-2015-47 "Una Didattica per una scuola moderna"**.

Prot. n. 3425/06-05 FESR

Campagna, 29 agosto 2016

**CONTRATTO PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE, MATERIALI E TECNOLOGIE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO: 10.8.1.A3-FESR PON-CA-2015-47
"UNA DIDATTICA PER UNA SCUOLA MODERNA"
CUP: G16J15001260007 - CIG: ZDE1A8832F**

Tra

La ditta ALF COMPUTERS SNC con sede legale in via San Giovanni, n. 67/69 CAP 84025 città Eboli (SA) - Partita IVA 04612430654 - per la quale interviene il sig. Lavorgna Fabio, in qualità di legale rappresentante della Ditta e per effetto della carica domiciliato presso la sede della società,

D'ora innanzi per brevità denominata Impresa

E

L'Istituto Comprensivo "G. Palatucci di Campagna (SA), C.F. 9102733065, in persona del legale rapp.te p.t., Dirigente Scolastico, Dott.ssa Antonetta Cerasale, elettivamente domiciliato ai fini della carica presso la sede legale della istituzione in Campagna - Frazione Quadrivio - alla Via Piantito, n. 72, d'ora innanzi per brevità denominata SA

PREMESSA

1) Con determina prot. n. 3165/06-05 FESR del 06/07/2016 è stata indetta procedura Procedura di affidamento in economia, ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs 50/2016 per la fornitura di attrezzature

informatiche nell'ambito dei Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020.

Obiettivo specifico - 10.8 - Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi - Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave. Codice identificativo progetto **10.8.1.A3-FESRPN-CA-2015-47 "Una Didattica per una scuola moderna"**.

2) Con Richiesta di Offerta N. 1273768 del 06/07/2016, la SA ha trasmesso tutti gli allegati tecnici per i servizi e le forniture oggetto del presente contratto;

3) L'Impresa ha presentato l'offerta per la fornitura ed è risultata aggiudicataria e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni e prestare i servizi oggetto del presente Contratto, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;

4) Considerato che sono risultati positivi i controlli disposti sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione della Impresa nonché sui documenti prodotti;

5) L'Impresa dichiara di aver preso visione e di aver compreso in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e di aver acquisito tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

6) Costituiscono parte integrante del CONTRATTO, i seguenti documenti, ancorché allo stesso non materialmente allegati: offerta tecnica. In caso di discordanza tra le norme e prescrizioni indicate nel presente CONTRATTO e negli altri documenti ai medesimi allegati e/o ivi richiamati, verrà osservato il seguente ordine di prevalenza:

- a) Offerta tecnica
- b) contratto
- c) codice civile e norme speciali.

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate, **si conviene e si stipula quanto segue:**

Articolo 1 - Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici

1. Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2. L'esecuzione del presente contratto è disciplinata, per quanto non previsto dalle disposizioni del contratto stesso, dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato.

Articolo 2 - Oggetto e luogo della prestazione

1. La SA affida all'Impresa, che accetta, la fornitura, l'installazione, la configurazione e la messa in esercizio delle apparecchiature dovranno essere eseguite e realizzate nelle sedi scolastiche oggetto d'intervento, di seguito elencate:
 - Sede Scuola dell'Infanzia "G. Rodari" - diampagna (SA) - Frazione Quadrivio
 - Sede Scuola dell'Infanzia "De Amicis" di Galdo - Frazione Campagna (SA)
 - Sede Scuola dell'Infanzia "Marcantuono" di Mattinelle - Frazione di Campagna (SA)
 - Sede Scuola Media "E. De Nicola" di Campagna (SA) - Frazione Quadrivio

secondo le specifiche previste dall'offerta tecnica dell'azienda che è allegata al presente contratto.

2. Ogni prodotto deve essere corredato di licenza d'uso a tempo indeterminato del e dei software necessari al corretto funzionamento delle periferiche richieste.
3. Le apparecchiature di cui al precedente comma, devono rispondere alle caratteristiche tecniche (generali, di sicurezza) ed ai requisiti prestazionali e funzionali descritti nel Capitolato tecnico, devono essere nuovi di fabbrica, non devono essere stati presentati sul mercato da più di un anno dalla data dell'ordine e devono essere consegnate unitamente alla documentazione tecnica ed alla manualistica d'uso in lingua italiana.
4. L'Impresa si obbliga ad eseguire, intendendosi compresi nel corrispettivo di cui al successivo articolo 14 tutte le prestazioni previste nel Capitolato tecnico e negli atti di gara.
5. Le caratteristiche minime delle apparecchiature, la descrizione delle varie fasi della fornitura complessiva, le modalità di esecuzione delle attività, le specifiche attività richieste all'Impresa, oltre che nel presente contratto sono dettagliatamente descritte nella scheda tecnica a cui specificatamente si rinvia.

Articolo 3 - Consegna e collaudo della fornitura

1. La Consegna della fornitura oggetto del presente contratto, nelle modalità previste nel Capitolato tecnico, dovrà avvenire, a cura e spese dell'Impresa, presso la sede della SA, come indicata all'atto di stipula del presente contratto.

2. Tutti i beni oggetto della fornitura devono essere consegnati entro venti giorni lavorativi dalla sottoscrizione del presente contratto, con tutte le componenti hardware e software sulla base delle configurazioni previste e dovranno essere pronte per l'uso.
3. Entro i successivi 30 giorni dalla data di consegna di cui al precedente comma 1, le apparecchiature fornite verranno sottoposte a collaudo secondo le modalità descritte nel Capitolato tecnico, al fine di accertare la corrispondenza delle apparecchiature alle caratteristiche ed ai requisiti richiesti nel Capitolato tecnico medesimo.
4. A seguito dell'esito positivo del collaudo verrà redatto apposito verbale, controfirmato da entrambe le parti, la cui data costituirà "data di accettazione della fornitura".
5. Nell'ipotesi in cui il collaudo dia esito negativo, l'intera fornitura verrà rifiutata dalla SA, che, fatta salva l'applicazione delle penali, avrà la facoltà di chiedere il risarcimento di tutti i danni e di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
6. Nell'ipotesi di cui al precedente comma, l'Impresa si obbliga, a propria cura e spese, a ritirare le apparecchiature dal luogo di consegna.
7. Eventuali ritardi nella consegna e nel collaudo comporteranno l'applicazione di penali di cui al successivo art. 11;

Articolo 4 – Requisiti di conformità

1. L'impresa garantisce che le apparecchiature oggetto della fornitura sono munite dei marchi di certificazione riconosciuti da tutti i Paesi dell'Unione Europea e sono conformi alle norme UNI EN o ad altre disposizioni internazionali riconosciute e, in generale alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti e le modalità di impiego delle apparecchiature medesime ai fini della sicurezza degli utilizzatori.

Articolo 5 - Durata

1. Gli effetti di cui al presente contratto decorrono dalla data della sua sottoscrizione e cessano decorsi 24 mesi dal collaudo positivo delle apparecchiature.
2. In nessun caso il presente contratto potrà intendersi tacitamente rinnovato oltre il termine di durata.

Articolo 6 - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi compresi nel corrispettivo di cui al successivo articolo 14, tutti gli oneri e i rischi relativi ivi compresi quelli per la sicurezza e/o connessi alle attività e agli adempimenti necessari all'integrale esecuzione del medesimo.

2. Per lo svolgimento delle attività contrattuali l'Impresa dichiara di disporre dei mezzi, dei beni e dei servizi necessari all'esatto adempimento delle obbligazioni assunte, costituendo l'attività oggetto del presente contratto ordinaria attività di impresa ed essendo la stessa Impresa dotata di propria autonomia organizzativa e gestionale, propri capitali, mezzi ed attrezzature.
3. L'Impresa garantisce che il personale addetto alla impresa e che sarà impiegato nella esecuzione del presente è dotato di capacità professionali e offre garanzie di addestramento.
4. L'Impresa si impegna ad eseguire le attività secondo le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto, nel Capitolato tecnico, nei suoi allegati ovvero secondo quelle diversamente concordate con la stessa SA o che questa ultima ritenga di impartire di volta in volta.
5. L'Impresa si impegna a produrre tutta la certificazione comprovante la sussistenza dei requisiti per le apparecchiature fornite.
6. L'Impresa si obbliga a manlevare e tenere indenne la SA da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
7. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, la SA, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, senza necessità di ulteriori formalità.

Articolo 7 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. L'Impresa è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di tutela, sicurezza, salute, assicurazioni sociali ed assistenza dei lavoratori, ivi comprese quelle concernenti il diritto al lavoro dei disabili, ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.
2. L'Impresa è obbligata altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località.

Articolo 8 – Proprietà delle apparecchiature e titolarità delle licenze d'uso

1. La SA acquisisce la proprietà delle apparecchiature oggetto del presente contratto, e quanto a corredo delle stesse, a partire dalla data di accettazione della fornitura di cui all'art. 3; prima di tale data tutti i rischi relativi alle apparecchiature saranno a carico dell'Impresa anche nell'ipotesi di detenzione delle stesse da parte della SA.

Articolo 9 – Garanzie

1. L'Impresa si obbliga a garantire che ciascuna apparecchiatura sia priva di difetti nei materiali e nella lavorazione per un periodo minimo di 24 mesi dal collaudo. Qualora, durante tale periodo di garanzia, l'apparato si riveli difettoso, l'Impresa, riparerà o sostituirà il prodotto o i componenti difettosi intervenendo "on site". Il ripristino o la sostituzione deve avvenire il più presto possibile e comunque non oltre 5 giorni lavorativi dalla segnalazione del guasto comunicata via telefono o via mail. La sostituzione delle apparecchiature deve avvenire sempre con apparati nuovi ed originali.
2. L'Impresa garantisce la piena proprietà delle apparecchiature, dei componenti materiali utilizzati per l'installazione, nonché la titolarità delle licenze d'uso dei programmi software forniti, e dichiara che tali suoi diritti sono liberi da vincoli o diritti a favore di terzi.
3. L'Impresa garantisce espressamente che le apparecchiature, i materiali ed i supporti sui quali sono caricati i programmi sono esenti da vizi dovuti a progettazione o ad errata esecuzione o a deficienze dei materiali impiegati, che ne diminuiscono il valore e/o che li rendano inadatti, anche solo parzialmente, all'uso cui sono destinati.
4. L'Impresa garantisce che i programmi sono esenti da vizi o difetti di funzionamento da essa conosciuti e/o conoscibili e che gli stessi sono conformi alle specifiche definite nel Capitolato tecnico, nella "Offerta tecnica ed Economica" e nei relativi manuali d'uso. L'Impresa garantisce, altresì, che i programmi sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
5. L'Impresa garantisce che le apparecchiature hanno prestazioni conformi alle specifiche richieste nel Capitolato tecnico ed alla descrizione di cui alla documentazione tecnica ed ai manuali d'uso delle apparecchiature medesime.
6. L'Impresa garantisce che le apparecchiature ed i componenti materiali utilizzati per l'installazione sono conformi alle vigenti norme in materia di sicurezza.
7. In caso di inadempienza da parte dell'Impresa alle obbligazioni di cui ai precedenti commi, la SA, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni, avrà la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Articolo 10 - Revisione dei prezzi

1. Per l'intera durata del rapporto contrattuale non si procederà ad alcuna revisione dei prezzi.

Articolo 11 - Penali

1. Per gli inadempimenti di seguito specificati saranno poste a carico dell'Impresa le penali così quantificate:

A) Consegna

Il fornitore, qualora non dovesse rispettare i termini indicati, subirà una penale pari allo 3,00% (tre%) dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo oltre il limite imposto. L'inadempienza che dà luogo alla penale sarà contestata per iscritto, a mezzo PEC, alla Impresa che dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni per iscritto entro il termine perentorio di 3 (tre) giorni dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non possano essere accolte a giudizio della SA, ovvero non vi sia risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sarà applicata la penale come sopra riportato. L'ammontare delle penali sarà addebitato sui crediti dell'Impresa. Sarà inoltre esperita l'azione di risarcimento del danno. E' fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito dall'Istituto Scolastico. Qualora, successivamente alla liquidazione della fornitura, il fornitore non dovesse rispettare i contenuti del presente contratto relativi all'assistenza e garanzia, sarà attivato il Fermo amministrativo ex Art. 69 della L. di contabilità generale dello Stato e Circolare 21, prot. n. 119271 del 29/03/1999 della ex Ragioneria Generale dello Stato – IGF. Resta convenuto che l'Impresa s'intende in ritardo anche nel caso di consegna parziale o in cui fornisca apparecchiature non conformi alle prescrizioni contenute nel Capitolato tecnico e nella Offerta tecnica ed economica.

B) Interventi in garanzia

Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine di cinque giorni è prevista l'applicazione di una penale pari al 2% del prezzo a base d'asta per ogni 10 gg di ritardo.

2. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla SA nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione.
3. L'Impresa prende atto ed accetta che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della SA di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni, nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
4. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Impresa dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e/o che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
5. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere alla SA l'ammontare di eventuali oneri che dovesse sostenere – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.
6. La SA per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della polizza di cui al successivo art.14.

Articolo 12 - Elenco aggiuntivo attrezzature

Considerato che sul prezzo di gara per le attrezzature, pari a € 16.265,00 (Sedicimiladuecentosessantacinque/00) IVA esclusa, si è verificato un ribasso di € 702,20 (Settecentodieci/20), il Dirigente scolastico, in qualità di RUP, ha deciso che, in sede di sottoscrizione del contratto, venisse aumentata la fornitura delle seguenti attrezzature presenti nel Capitolato Tecnico di Gara e nei limiti della spesa massima finanziabile:

ELENCO ATTREZZATURE AGGIUNTIVE
Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015_47 "Una didattica per una scuola moderna"
Ambienti Digitali
DELL'ISTITUTO "G. PALATUCCI" DI CAMPAGNA (SA)

Specifica richiesta: (tipo attrezzatura e caratteristiche tecniche e funzionali)	QUANTITÀ	IMPOTO TOTALE IVA ESCLUSA
Banchi Piano 120x60x72 in melaminico gambe metalliche con traversa passacavi oppure banchi trapezoidali struttura in acciaio e piano in melaminico piedi sferici o altri banchi con caratteristiche ergonomiche e funzionali simili	2	100,00
Tablet convertibili 10,1 wifi Ibrido 2 in uno Netbook da 10,1" Touch screen - Intel Atom Quad-core 1,44GHz Z8500 Cherry Trail-Ram 2GB LPDDR3L-SDRAM- eMMC 32GB - grafica Intel HD Graphics - Socket processore: BGA1380- Webcam integrata : 2 Megapixel - Wi-Fi (802.11a,802.11b,802.11g,802.11n) USB 3.1 Tipo-C. Bluetooth 4.0, Superficie display Gloss Risoluzione 1280 x 800 Pixels -Tecnologia touch Multi-touch porte Micro HDMI 1 -Combo headphone/microphone port Versione Bluetooth 4 Tecnologia batteria Polymer 2 celle 30Wh - Tipi schede di memoria MicroSD (TransFlash), MicroSDXC Windows 10	3	€ 600,00
TOTALE		€ 700,00

Articolo 13 - Corrispettivo

1. Il corrispettivo complessivo ed onnicomprensivo di tutti gli oneri compresi quelli per la sicurezza è pari ad € 16.965,00 (Sedicimilanovecentosessantacinque/00) - IVA esclusa - € 20.697,30 (ventimilaseicentonovantasette/30) - IVA inclusa. Il predetto corrispettivo contrattuale si riferisce alla prestazione della fornitura e dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
2. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Impresa dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e compensati dal corrispettivo contrattuale.
3. Il corrispettivo contrattuale è accettato dall'Impresa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.
4. Gli importi indicati si intendono IVA inclusa.
5. L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti dei corrispettivi contrattuali.
6. L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti dei corrispettivi contrattuali.

Articolo 14 – Fatturazione e pagamento

1. La fatturazione del corrispettivo contrattuale di cui al precedente art. 10 verrà effettuata dall'Impresa in seguito al collaudo positivo.
2. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto e dovrà essere intestata alla SA "Istituto "Comprensivo G. Palatucci di Campagna (SA), C.F. 9102733065" Via Piantito n. 72 – Frazione Quadrivio - Campagna (SA).
3. Il pagamento sarà effettuato 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura e secondo quanto disposto dai successivi commi 4,5,6 dell'art 13 del presente contratto, previa acquisizione del DURC, sul conto corrente dedicato che di seguito l'Impresa dichiara di utilizzare, in ossequio agli obblighi di tracciabilità finanziaria, indicando contestualmente le persone abilitate ad operare sullo stesso
4. **La Ditta aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità** dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
5. L'impresa dichiara ed accetta che il pagamento, trattandosi di fondi comunitari, potrà essere erogato solo a seguito di erogazione delle percentuali di accredito da parte del Ministero, non essendo certi i tempi di accreditamento, il pagamento avverrà solo a seguito di chiusura del progetto e ad effettiva riscossione dei fondi assegnati da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze – dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con l'Unione Europea (I.G.R.U.E.).
6. La Impresa non potrà pretendere dalla SA interessi o altro fino ad avvenuto accredito da parte dell'autorità di gestione del Fondo, e, comunque, entro i termini prescrittivi.

Articolo 15 – Polizza assicurativa

1. La polizza contratta dall'Impresa a garanzia di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, n. 360192023 presso GENERALI ASSICURAZIONI ASSICURAZIONI – AGENZIA DI SALERNO SANTI MARTIRI- sarà svincolata, previa deduzione di crediti della SA verso l'Impresa, a seguito della piena ed esatta esecuzione del contratto.
2. L'Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la predetta polizza mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.
3. La SA ha diritto di avvalersi della polizza contrattualmente stabilita e, in ogni caso senza che ciò pregiudichi il diritto della stessa a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Articolo 16 - Divieto di cessione del contratto

1. E' fatto divieto all'Impresa aggiudicataria di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, pena la nullità della cessione stessa.
2. In caso di inosservanza da parte dell'Impresa aggiudicataria dell'obbligo di cui al precedente comma, la SA, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
3. L'eventuale affidamento in subappalto di parte della fornitura e delle lavorazioni è subordinato all'autorizzazione della SA.
4. L'Impresa resta, comunque, unica e sola responsabile ad ogni effetto di legge nei confronti della SA, dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con il contratto ed è tenuta a mantenere indenne la SA medesima da ogni pretesa, a qualsiasi titolo, vantata dalle imprese subaffidatarie e/o da terzi in genere comunque connessa con l'esecuzione dell'opera di cui trattasi.

Articolo 17 - Risoluzione

1. In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine di 15 (quindici) giorni, assegnato dalla SA per porre fine all'inadempimento, la SA ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, salvo, in ogni caso, il diritto della SA al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
2. Il presente contratto, infine, si risolverà di diritto nei casi espressamente previsti e/o per inadempimento delle clausole contenute nei seguenti articoli: 3 Consegna e collaudo della fornitura, 6 Obblighi e adempimenti a carico dell'impresa, 9 Garanzie, 11 Penali, 14 Polizza 15 Divieto di cessione del contratto.
3. La risoluzione di cui ai precedenti commi, si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione della SA, a mezzo lettera raccomandata a.r..

Articolo 18- Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali, ad eccezione di quelle che per legge competono alla SA.
2. A tal fine l'azienda fornitrice dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell'esercizio d'impresa e che trattasi di operazioni imponibili non esenti dall'IVA.

Articolo 19 - Informativa ai sensi del D.Lgs 196/03

1. L'Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dall'Impresa per le finalità connesse alla procedura di appalto e per la stipula del presente contratto, saranno trattati dall'ente appaltante in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/03 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto.

Articolo 20 - Foro competente

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto, le parti eleggono come competente in via esclusiva il Foro di Salerno.

Per l'Impresa
ALF COMPUTERS SNC & C.
Sig. Fabio LAVORGNA

Per la SA IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Antonetta Cerasale

Dichiarazione ex art. 1341 e art. 1342 c.c.

Il sig. Fabio Lavorgna, in qualità legale rappresentante della Ditta ALF COMPUTERS SNC DI LAVORGNA FABIO & C. - nato a Eboli (SA) il 28/08/1971, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati in contratto. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il sottoscritto in qualità di legale rappresentante dell'Impresa, dichiara di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel contratto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 3 Consegna e collaudo della fornitura;
Articolo 6 Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa;
Articolo 7 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro;
Articolo 9 Garanzie;
Articolo 10 Revisione dei prezzi
Articolo 11 Penali;
Articolo 14 Polizza assicurativa;
Articolo 15 Divieto di cessione del contratto
Articolo 16 Risoluzione
Articolo 19 Foro competente

L'Impresa